



COMUNE DI LATINA

Regolamento per la installazione di strutture temporanee (dehors) e arredo urbano su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare.

(in modifica e aggiornamento del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.22/2011)

TITOLO I

Principi ed istituti generali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la temporanea installazione di strutture esterne e/o arredi quali gazebo, pedane, tavoli e sedie, su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio, antistanti gli esercizi commerciali.

Il presente Regolamento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività artigianali di settore merceologico alimentare.

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento persegue la finalità di incentivare la piccola imprenditoria cittadina attraverso attività all'aperto come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dell'ambiente urbano e della tutela della sicurezza pubblica.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a) **per esercizio commerciale autorizzabile:** i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificati, ai sensi della L.R. n°21/2006 e ss.mm.ii. e le attività artigianali, regolamentate dalla legge 443/85 e ss.mm. e ii., di sola produzione di generi alimentari;
- b) **per area pubblica autorizzabile:** l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, insistente su area pubblica o privata assoggettata ad uso pubblico e non privata, su sede stradale e non, che, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e/o sedie e arredi venga utilizzata, in via temporanea, per la consumazione di alimenti e bevande;
- c) **per precarietà dei gazebo e pedane:** la caratteristica per cui dette strutture non si presentano infisse in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono state posizionate;

- d) **per temporaneità dei gazebo, pedane tavoli sedie e arredi esterni:** la durata dell'occupazione del suolo pubblico e quindi dell'attività ivi svolta che può essere stagionale o temporanea:
- 1. occupazione stagionale:** per un periodo complessivo non superiore a sei mesi
 - 2. occupazione temporanea:** da un minimo di 6 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a due anni a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione alla installazione;
- e) **per gazebo:** il manufatto costituito da pedana in legno e sovrastante struttura metallica e copertura superiore, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo tit. II, posta sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità;
- f) **per pedana in legno:** la pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità;
- g) **per tavoli, sedie e arredi esterni:** gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da vasi e/o catenelle come indicato nel successivo art.4, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità ;

TITOLO II

Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei gazebo e delle pedane. Tipologia di arredi.

Art.4 - Tipologia architettonica dei gazebo e pedane - Arredi esterni

GAZEBO

Il gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori riportate ed evidenziate nell'elaborato grafico di cui nell'allegato A al presente regolamento.

Nel caso di installazione su sedi stradali dove insistono parcheggi, l'occupazione deve essere allineata allo stallo con un massimo di n°2 multipli di esso, sia che il detto modulo sia delimitato da segnaletica orizzontale che non, con una superficie massima di mq 20 (2,00 X 5,00 X 2 moduli) salvo la limitazione di cui all'art.6.

L'attacco a terra, di carattere temporaneo, deve essere costituito da una pedana in legno, aderente al suolo che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede;

La struttura, interamente e facilmente amovibile, deve essere supportata da un telaio in ferro a scomparsa;

Il rivestimento esterno deve essere costituito da pannelli in alluminio , fissati con un sistema gancio-bulloni smontabile (non saldato).

La chiusura laterale, eventualmente, deve avvenire tramite tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente; i rulli sono schermati all'esterno dalla cornice in pannelli di alluminio;

Gli eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte ..) dovranno essere di dimensioni ridotte e la loro ubicazione dovrà essere specificata nell'elaborato grafico allegato alla documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

L'allegato A al presente regolamento contiene la pianta, prospetti frontale e laterale e sezioni tecniche relativa al modello architettonico del gazebo.

L'allegato A costituisce parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

PEDANE

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, e posizionate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, permettere il normale deflusso delle acque piovane ed essere accessibili per consentire di superamento delle barriere architettoniche.

ARREDI

I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1 da terra .

Le attrezzature e gli arredi dovranno essere conformi alle seguenti tipologie:

1- nel centro storico, sono permessi solo arredi in vetro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici;

2- nell'ambito del centro storico non sono ammessi contenitori in materiale plastico;

3- gli ombrelloni posizionati nel centro storico devono essere esclusivamente in struttura lignea e copertura in tela grezza di colore naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario;

4- non possono essere posizionati tavoli e sedie direttamente sullo stallo di parcheggio senza la presenza di pedana autorizzata

Non saranno ammesse altre tipologie di strutture e arredi installati sulle strade della città.

Art. 5 - Impianti di riscaldamento e norme antincendio

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme in materia sicurezza e antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, da parte del richiedente, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

TITOLO III

Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 6 - Area di ingombro dei gazebo, pedane sulla sede stradale

Sulla sede stradale, la superficie di ingombro dei gazebo e delle pedane deve essere contenuta e coincidente con la delimitazione di due stalli di parcheggio, come di fatto individuati in loco, ovvero, in assenza di segnaletica orizzontale, contenuta e coincidente con la misura massima di due metri (2,00 mt.) di larghezza e la misura massima di cinque metri (5,00mt.) per i parcheggi in linea. Per le aree che l'amministrazione comunale dovesse considerare ad elevata intensità di gazebi e/o pedane, e comunque, a rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, potrà essere autorizzato il posizionamento della struttura su di uno stallo.

Sulla sede stradale, l'estensione dei gazebo e delle pedane non deve essere superiore a due stalli di parcheggio, come definiti nel precedente comma e non inferiore ad uno. Gli arredi non possono essere posizionati al di fuori della struttura. Sono escluse dal rilascio di titoli autorizzatori le strade ad alta densità di traffico e a scorrimento veloce, nonché tratti stradali già impegnati su un versante da pista ciclabile

Art. 7 - Occupazione di porzione di marciapiede

Ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri (2 mt).

L'area di ingombro del marciapiede con tavoli e sedie non può essere superiore a quella frontistante la facciata del pubblico esercizio, non può essere di intralcio alle attività vicine o all'accesso in residenze private.

Art. 8 - Segnaletica di sicurezza

I gazebo e le pedane che occupano la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnaletica ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Ai fini della sicurezza della circolazione stradale, ove ritenuto necessario, sarà prescritta l'installazione di dispositivi di avvistamento a cura e spese del richiedente l'autorizzazione.

Art. 9 - Stalli interdetti all'occupazione di gazebo e pedane

In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico-scarico merci. Nella ipotesi in cui di fronte il pubblico esercizio insista uno stallo di parcheggio riservato, il titolare dell'esercizio interessato può presentare istanza al competente Servizio Mobilità per lo spostamento dello stesso, ove possibile, con conseguente rettifica della segnaletica da effettuare a totale spese dell'interessato.

Art. 10 - Gazebo e pedane in prossimità di intersezioni stradali

I gazebo e le pedane destinate ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int.).

Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo regolamento di Attuazione.

Titolo IV
**Prescrizione contro l'inquinamento ambientale tutela della sicurezza
personale e manutenzione**

Art. 11 - Tutela dell'ambiente acustico

Non è consentita l'installazione e l'utilizzo di congegni e apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale e all'interno delle strutture temporanee.

Sono fatti salvi i casi di utilizzo di tali apparecchiature per eventi specifici che saranno autorizzati con specifico provvedimento rilasciato dal Servizio Ambiente e Servizio Attività Produttive e Incoming.

Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio, anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931. Non è consentita altresì l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione di gazebo e pedane.

**Art 12 - Destinazione d'uso – Prescrizioni igienico - sanitarie per servizio assistito
alla somministrazione in area esterna**

Il Gazebo o la pedana non devono essere adibiti ad uso improprio: l'area occupata, pur non costituendo ampliamento della superficie del locale, può essere destinata al servizio assistito all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini igienico sanitari e delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti.

Agli esercizi ed ai laboratori che siano esclusivamente artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentito occupare il suolo pubblico esclusivamente, ove possibile, mediante utilizzo di piani di appoggio ubicati nei pressi delle pareti esterne dell'esercizio stesso, o di tavoli e sedie entro una massima superficie di 10 mq. L'area deve essere destinata esclusivamente a dare ospitalità all'utenza per la sola degustazione immediata di alimenti e/o bevande prodotti dall'esercizio con esclusione del servizio assistito di somministrazione. I titolari di attività principali di esercizi di vicinato o di artigianato alimentare, ai quali venga rilasciata l'autorizzazione all'installazione di manufatti ed arredi urbani, non possono somministrare alimenti e bevande agli avventori, i quali, pertanto, potranno consumare quanto acquistato nei locali principali autonomamente e cioè senza essere serviti da personale dell'esercizio, pur potendo utilizzare le attrezzature e gli arredi.

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie e arredi non può essere maggiore di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, WC e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modesta entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una maggiore superficie di somministrazione che comunque non può eccedere l'area antistante la proiezione del pubblico esercizio.

Art. 13 - Tutela della sicurezza personale

Le strutture esterne (gazebo e/o pedane) devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Gli impianti (elettrici, termici) devono essere conformi alle vigenti normative in materia e la loro idoneità deve essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da tecnico abilitato.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture esterne deve essere risarcito dai titolari dell'attività commerciale.

Art. 14 Manutenzione delle strutture esterne ed arredi

Tutte le componenti degli elementi costitutivi delle strutture esterne autorizzate devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del gestore del pubblico esercizio.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere le strutture esterne sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

In caso di inadempimento, l'amministrazione comunale, previa verifica, potrà procedere d'ufficio alla revoca del titolo autorizzatorio e/o alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant' altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Titolo V

Procedura amministrativa per il rilascio della autorizzazione

Art. 15 Autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione alla installazione delle strutture oggetto del presente Regolamento deve essere inoltrata apposita domanda esclusivamente con procedura telematica al SUAP, utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet: suap.impresainungiorno.gov.it, alla voce "Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande".

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti

L'interessato sarà tenuto a produrre in allegato alla domanda:

- 1) marca da bollo;
- 2) SCIA Condizionata (come da modulo standardizzato - art.22 D.P.R. 380/2001 – Art. 19 bis c.3 L.241/90);
- 3) relazione tecnica redatta da professionista abilitato (eventualmente comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice) e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione;

dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche come da Art. 82 del DPR 380/01 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico);

- 4) planimetria ubicativa in scala 1:500 o 1:200 con il relativo inserimento del gazebo nel contesto urbano circostante (indicazione della viabilità, passi carrabili, esercizi limitrofi, altri eventuali manufatti o alberature, ecc.);
- 5) pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente: la collocazione della struttura rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico; la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi (specificare la larghezza della corsia transitabile della strada); le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale); il posizionamento degli arredi;
- 6) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
- 7) documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante la struttura ed eventuale fotoinserimento d'insieme;
- 8) Autocertificazione antimafia (art.67 D.Lgs 159/2011);
- 9) Dichiarazione anticorruzione (come da modulo standard);
- 10) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'Autorizzazione, i manufatti temporanei e precari ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- 11) polizza fideiussoria;
- 12) versamento cauzionale o polizza fideiussoria per cauzione (solo per installazione di gazebo e/o pedane);
- 13) consenso titolari degli esercizi limitrofi (di cui al successivo art.16);
- 14) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari e Notifica sanitaria (art.6 Reg. CE 852/2004) per eventuale servizio assistito di somministrazione nell'area esterna (solo per pubblici esercizi);
- 15) attestazione regolarità dei versamenti dei tributi locali.

Acquisizione pareri - Ai fini del rilascio della autorizzazione, il Servizio Attività Produttive e Incoming dovrà acquisire i pareri di competenza degli Uffici: Polizia Locale, Mobilità, Decoro Qualità urbana e bellezza. Beni comuni.

I pareri dovranno essere rilasciati, da parte dei suddetti Uffici, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, per il rispetto dei termini procedurali, salvo ogni altro eventuale parere che si ritenga necessario ai fini in base alla particolarità delle zone urbane o periferiche interessate dalle domande di autorizzazione.

Esame dell'istruttoria e rilascio dell'autorizzazione - L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 gg (sessanta giorni) dalla richiesta, all'esito dell'istruttoria e dei pareri favorevoli di tutti i Servizi coinvolti.

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva verifica, presso la concessionaria della riscossione e/o il Servizio Entrate, della regolarità del versamento degli oneri tributari da parte del richiedente, anche con riferimento alle situazioni pregresse.

Art. 16 — Consenso

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del gazebo, pedane, tavoli e sedie, il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza è tenuto a produrre l'acquisizione del consenso dei titolari degli esercizi commerciali limitrofi o del condominio, nel caso in cui la struttura potrebbe creare intralcio e/o turbativa all'esercizio vicino o alle abitazioni. Il dissenso dovrà essere validamente motivato e valutato dal responsabile del procedimento cui spettano le determinazioni finali. In caso di mancata pronuncia da parte del titolare dell'esercizio limitrofo, il responsabile del procedimento attiverà le iniziative del caso.

Art.17 – Montaggio

Il titolare della concessione deve montare la struttura, nel caso di gazebo e pedane, entro 60 giorni dal rilascio della stessa; entro i successivi 3 giorni dal montaggio è fatto obbligo produrre agli atti d'ufficio, una relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del manufatto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, pena la revoca del titolo autorizzatorio.

Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,20. E' possibile porre in aderenza due strutture appartenenti ad esercizi diversi soltanto se complessivamente occupano una superficie di 20 mq.

Art. 18 — Durata della autorizzazione e rinnovo

L'autorizzazione stagionale ha durata massima di 6 mesi dalla data del rilascio.

L'autorizzazione temporanea ha durata da 6 mesi a due anni, salvo la possibilità di rinnovo alla scadenza della stessa.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In casi di mancata rimozione oltre alle procedure di esecuzione forzata e spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'operatore sia interessato, potrà avanzare richiesta di rinnovo della autorizzazione con domanda da depositare agli atti entro e non oltre il termine di sessanta (60) giorni prima della scadenza della concessione.

L'autorizzazione è comunque legata all'attività principale connessa, la cui cessazione comporterà la decadenza della stessa con successivo obbligo di rimozione della struttura.

Il titolare dell'autorizzazione potrà chiedere il rinnovo alle seguenti condizioni:

- 1) che la situazione di fatto e di diritto inerente gli aspetti soggettivi — requisiti del richiedente ed oggettivi — dimensioni, finalità e caratteristiche dell'occupazione, sia immutata rispetto all'oggetto della concessione originaria;
- 2) che gli importi dovuti al Comune (TOSAP e Tassa Rifiuti) siano stati regolarmente versati,
- 3) che nel periodo precedente non siano state contestate al medesimo esercizio le violazioni al presente Regolamento ed irrogate le relative sanzioni per più di due volte in un anno ;

Il titolare dovrà presentare:

1. istanza di rinnovo nei termini previsti, allegando asseverazione di tecnico abilitato che attesti la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata e la sussistenza delle condizioni e requisiti necessari richiesti.
2. Ricevute di pagamento della TOSAP e TARIG a copertura di tutto il periodo precedente al rinnovo

Il provvedimento conclusivo può essere assunto autonomamente dal Servizio Attività Produttive e Incoming prescindendo dalla comunicazione ai Servizi indicati all'art.15 del presente Regolamento.

Titolo VI

Tributi ed obblighi economici

Art. 19- Tassa di occupazione di suolo pubblico

I titolari di autorizzazione alla installazione di gazebo e pedane, tavoli, sedie e arredi sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere la T.O.S.A.P., nella misura prevista dal regolamento vigente equivalente ai metri di suolo pubblico occupati.

Anche l'area privata destinata ad uso pubblico o dove sia costituita una servitù di pubblico passaggio, è soggetta all'applicazione della tassa (art. 38 c.3 d.lgs. 507/93).

Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento della struttura o di tavoli e sedie è subordinato, in caso di prima istanza, alla esibizione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento di n.2 rate anticipate di TOSAP e in caso di istanza di rinnovo del titolo, della regolarità dei versamenti degli oneri tributari .

Art. 20 — Garanzie e documentazione per installazione e rimozione delle strutture

Alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, o in caso di revoca della stessa, le strutture temporanee dovranno essere rimosse con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del titolare, entro 7 giorni dalla data di scadenza del titolo.

Per l'esatto adempimento degli obblighi di rimozione e rimessa in pristino, il richiedente dovrà costituire a favore del Comune di Latina una garanzia di importo pari a € 3000,00 in caso di installazione di gazebo e di €1500,00 in caso di installazione di pedana sotto forma di deposito cauzionale o mediante la stipula di una polizza fideiussoria per cauzione.

Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento alla Tesoreria Comunale al Cap. E. 740/0 del Bilancio Comunale avente per oggetto: DEPOSITO CAUZIONALE"

(vincolato cap. U.2180) – con la seguente causale: “cauzione a garanzia della rimozione del gazebo/pedana Società.....”

La polizza a garanzia deve essere depositato presso il Servizio Attività Produttive che rilascia l’autorizzazione all’installazione del gazebo o pedana.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’esercente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della amministrazione comunale.
- La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell’Ente garantito;
- L’eventuale mancato pagamento di una rata del premio non potrà essere opposto all’Ente garantito
- La durata della garanzia sarà superiore di tre mesi rispetto alla scadenza del Titolo autorizzatorio

A garanzia dell’occupazione del suolo pubblico è prevista, in aggiunta, la stipula di polizza fideiussoria, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di durata pari all’autorizzazione per un importo fissato in € 5000,00 per le occupazioni stagionali e € 10000,00 per le occupazioni temporanee.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Servizio Attività produttive e Incoming, su richiesta dell’interessato e previa verifica dell’avvenuta rimozione della strutture e del completo ripristino dell’originario stato dei luoghi.

In caso di inadempimento alla rimozione del manufatto entro 7 giorni dalla scadenza del titolo concessorio o a seguito di revoca del titolo, l’Amministrazione Comunale, dopo aver verificato l’inadempimento ed esperito diffida, potrà procedere alla escussione della fideiussione o incameramento della cauzione prestata a garanzia, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

La cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione da parte del titolare dell’autorizzazione e comunque a seguito di verifica da parte della competente Polizia Locale che la pavimentazione e gli eventuali manufatti od impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte.

Il soggetto inadempiente non avrà nulla a pretendere sulla struttura rimossa.

Titolo VII Sanzioni

Art. 21 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata per inosservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al presente Regolamento. In caso di accertata violazione delle suddette norme e/o prescrizioni, l'Amministrazione procederà all'adozione del provvedimento di diffida nei confronti del titolare.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con gazebo, pedana o arredi senza il prescritto titolo abilitativo e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui le strutture e arredi sono funzionalmente connessi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva.

L'autorizzazione è revocata, inoltre, nel caso in cui:

1. Il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase di istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previste dai titoli II, III, IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge.
2. Il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel titolo VI del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;
3. Il titolare non monti i manufatti autorizzati entro il termine di giorni 60 dal rilascio del titolo, come disposto dall'art. 32 n. 3) del presente regolamento;
4. Il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
5. Non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
6. Salvo quanto già previsto nei punti precedenti, in caso di gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

Qualora, a seguito della diffida il titolare non adempia, il Comune procederà, a seconda dei casi, alla revoca e/o all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento TOSAP e dal Codice della Strada.

E' applicata, altresì, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità se trattasi di occupazione stagionale e due volte nell'anno se trattasi di occupazione temporanea, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di recidiva, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare della concessione revocata di rimuovere i manufatti o gli arredi di tavoli e sedie, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

Articolo 22- Misure sanzionatorie e ripristinatorie.

In caso di accertato inadempimento per illecita occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art 6 della Legge n.77/1997, previa diffida, sarà disposta la sospensione dell'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a giorni tre.

Al perdurare dello stato di inadempimento o in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione della decadenza del titolo abilitativo (art. 15 Legge Regionale n.21/1006)

Qualora il gestore dell'esercizio cui le strutture sono annesse non provveda, nei termini fissati, al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto, sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo titolo abilitativo per l'annualità successiva.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la sua rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

3. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni dovute per assenza di conformità ai titoli edilizi ed alla concessione di suolo pubblico.

Art. 23— Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n.22/2011.

In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti. In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.